



REGOLAMENTO DEI DEHORS E DEI PADIGLIONI DELLA CITTA' DI CUNEO



**Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 21/01/2020
Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 23/02/2021
Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 81 del 19/12/2022**

Sommario

TITOLO I - DISCIPLINA PER L'INSTALLAZIONE DI DEHORS E PADIGLIONI AD USO RISTORO SU SUOLO PUBBLICO O PRIVATO ASSOGGETTATO AD USO PUBBLICO	4
Art. 1. Premessa.....	4
Art. 2. Definizioni.....	4
Art. 3. Finalità	5
Art. 4. Ambiti urbani omogenei per l'inserimento ambientale	5
Art. 5. Caratteristiche e limiti per l'occupazione di suolo con dehors e padiglioni	5
TITOLO II - DEHORS TEMPORANEI, PERMANENTI E OCCASIONALI.....	13
Art. 6. Modalità di richiesta del provvedimento autorizzativo per l'installazione di dehors	13
Art. 7. Durata delle autorizzazioni, loro rinnovo e proroga	13
Art. 8. Criteri di collocazione	14
Art. 9. Tipologie, caratteristiche costruttive e materiali	15
Art. 10. Tavoli e sedie	15
Art. 11. Pedane	16
Art. 12. Elementi di delimitazione.....	17
Art. 12 bis. Fioriere	17
Art. 12 ter. Divisori trasparenti.....	18
Art. 13. Ombrelloni	19
Art. 14. Tende a sbraccio a telo teso.....	20
Art. 15. Altri oggetti	21
Art. 16. Pubblicità su elementi componenti i dehors e impianti tecnici.....	21
Titolo III - PADIGLIONI.....	23
Art. 17. Modalità di richiesta del provvedimento autorizzativo per l'installazione di padiglione	23
Art. 18. Criteri generali di collocazione	24
Art. 19. Criteri generali di realizzazione.....	26
Art. 20. Vincoli.....	29
Art. 21. Grafiche.....	29
Art. 22. Pubblicità su elementi componenti i padiglioni.....	29
Art. 23. Impianti tecnici.....	29
TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI.....	30
Art. 24. Elementi di arredo urbano	30
Art. 25. Progetti integrati d'ambito.....	30
Art. 26. Pagamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (Canone) e della tassa sui rifiuti	30
Art. 27. Danni arrecati al suolo pubblico o a proprietà private dagli elementi del dehors/padiglioni	31
Art. 28. Manutenzione degli elementi dei dehors/padiglioni.....	31
Art. 29. Sanzioni pecuniarie e accessorie	31
Art. 30. Attività	33
Art. 31. Orario	33
Art. 32. Vigilanza	33
Art. 33. Abrogazione di norme	33
Art. 34. Disposizioni finali e transitorie	33

ALLEGATO 1 – CARTOGRAFIA AMBITI URBANI OMOGENEI	35
ALLEGATO 2 – CARTOGRAFIA CATEGORIE COSAP	36
ALLEGATO 3 – SOSTEGNO OMBRELLONI CITTA' DI CUNEO	37
ALLEGATO 4 - CARATTERISTICHE ARCHITETTONICHE DEI PADIGLIONI.....	38

TITOLO I - DISCIPLINA PER L'INSTALLAZIONE DI DEHORS E PADIGLIONI AD USO RISTORO SU SUOLO PUBBLICO O PRIVATO ASSOGGETTATO AD USO PUBBLICO

Art. 1. Premessa

1. Il presente regolamento, nel rispetto dei principi generali dell'interesse pubblico e perseguendo obiettivi di riqualificazione dell'ambiente cittadino, disciplina l'occupazione del suolo pubblico o privato assoggettato ad uso pubblico, per la realizzazione di dehors e padiglioni ad uso ristoro annessi ad attività commerciali di pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande al fine di potenziare la qualità degli stessi con adeguati spazi per la somministrazione.

Art. 2. Definizioni

1. Per dehors si intende lo spazio aperto costituito dall'insieme degli elementi (mobili, smontabili e facilmente rimovibili) posti in modo funzionale ed armonico sullo spazio pubblico e/o privato assoggettato ad uso pubblico, che costituisce, delimita ed arreda lo spazio all'aperto annesso ad un locale di pubblico esercizio di somministrazione.
2. Per padiglione si intende una struttura chiusa, dotata di tamponamenti orizzontali e verticali posti temporaneamente sullo spazio pubblico o privato assoggettato ad uso pubblico, che costituiscono gli spazi per il ristoro annessi ai locali di pubblico esercizio di somministrazione; la realizzazione di padiglioni su suolo privato deve rispettare le norme del Codice Civile in merito alle distanze e confrontanze con le proprietà limitrofe.
3. Le suddette occupazioni possono avere le seguenti caratteristiche temporali:
 - a) per i dehors l'occupazione potrà essere temporanea ovvero permanente:
 - dehors temporaneo: l'autorizzazione potrà essere rilasciata per un periodo complessivo non superiore a 270 giorni nell'arco dell'anno solare;
 - dehors permanente: l'autorizzazione potrà essere rilasciata per un periodo complessivo superiore a 365 giorni sino ad un massimo di 5 anni a far data dal giorno di rilascio della stessa. L'autorizzazione avrà termine, in ogni caso, il 31 dicembre dell'anno di scadenza;
 - b) per i padiglioni: l'autorizzazione potrà essere rilasciata per un periodo complessivo superiore a 365 giorni fino ad un massimo di 5 anni a far data dal giorno del rilascio della stessa. L'autorizzazione avrà termine, in ogni caso, il 31 dicembre dell'anno di scadenza.
4. Ai fini del presente regolamento, viene definito dehors occasionale l'occupazione del suolo pubblico avente le seguenti caratteristiche:
 - a) con struttura priva di tamponamenti posta sul suolo pubblico o privato assoggettato ad uso pubblico;
 - b) composta esclusivamente da sedute e piani di appoggio funzionali al consumo degli alimenti e delle bevande sul posto;
 - c) con arredi di tipologia anche differente da quella prevista nel presente regolamento;
 - d) l'occupazione è consentita esclusivamente in occasione di manifestazioni pubbliche temporanee, fiere, sagre, feste patronali, per una durata massima di 30 giorni per anno solare, anche non consecutivi;
 - e) con periodo temporale pari alla durata della manifestazione, estendibile al giorno antecedente e al giorno successivo della stessa;
 - f) l'occupazione con dehors occasionale dovrà essere comunicata mediante presentazione di SCIA entro la data di installazione del dehors, unitamente alla documentazione richiesta con apposita modulistica reperibile sul portale Suap del Comune di Cuneo.
5. Per tutte le occupazioni di suolo pubblico non definite nel presente articolo, si applica il regolamento del "*Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria*", di seguito denominato Canone.

Art. 3. Finalità

1. L'installazione di dehors e di padiglioni ad uso ristoro su suolo pubblico o privato ad uso pubblico è disciplinata dal presente Titolo, in conformità ai criteri generali di riqualificazione formale e funzionale dell'ambiente urbano adottati dall'Amministrazione Comunale.
2. Il Titolo II determina i criteri per l'inserimento ambientale dei dehors, le caratteristiche degli elementi di arredo in relazione all'ambito urbano e le modalità di rilascio dell'autorizzazione.
3. Il Titolo III determina i criteri per l'inserimento ambientale dei padiglioni, le caratteristiche dei manufatti ammessi in relazione alla zona urbana, nonché le modalità di rilascio dell'autorizzazione.

Art. 4. Ambiti urbani omogenei per l'inserimento ambientale

1. Sul territorio comunale sono state individuate, come risulta da cartografia (Allegato 1), sei aree:
 - a) "Area del Centro Storico Aulico" comprensivo della sotto area A1) Vie principali e piazze storiche del Centro Storico Aulico;
 - b) "Area del Centro Storico, Corso Nizza (intero tratto)";
 - c) "Aree pedonali e ambiti di riqualificazione" (relativamente agli ambiti di riqualificazione, per l'applicazione del presente regolamento, si fa riferimento a quelli previsti da PRGC e già attuati);
 - d) "Viali alberati, parchi e giardini";
 - e) "Restante parte dell'area urbana dell'altipiano (città moderna)";
 - f) "Nuclei abitati dell'oltre Gesso, oltre Stura, San Rocco Castagnaretta".
2. Per ognuna di esse è stato ipotizzato un diverso livello di intervento in ragione della tutela che ad ogni singolo ambito l'Amministrazione Comunale vuole garantire.

Art. 5. Caratteristiche e limiti per l'occupazione di suolo con dehors e padiglioni

1. È consentito installare dehors e padiglioni nell'area antistante all'esercizio commerciale, intesa come proiezione ortogonale dei locali commerciali ad uso dell'esercizio prospiciente e contigua l'area pubblica sul lato, o sui lati, dove è presente una porta di accesso al locale per il pubblico, nel rispetto delle condizioni elencate nel presente regolamento.
2. È altresì consentito installare un dehors sulla via pedonale qualora l'esercizio sia dotato di un ingresso al pubblico da un cortile accessibile dalla via pedonale stessa.
3. In nessun caso l'estensione lineare massima potrà superare i 20,00 m. per i dehors e i 15,00 m. per i padiglioni.
4. L'occupazione deve realizzarsi nello spazio esterno che fronteggia l'esercizio. Qualora:
 - l'occupazione si estenda anche in spazi limitrofi, entro gli spazi porticati (ovverosia in aree private soggette a servitù di pubblico passaggio) oppure, in generale, in aree cittadine prive di elementi porticati, il richiedente deve produrre l'assenso scritto, a titolo esemplificativo, dei proprietari e/o degli esercenti e/o dell'amministrazione dello stabile, secondo i soggetti interessati;
 - invece, l'occupazione si estenda anche in spazi limitrofi, ma insista su area pubblica esterna a spazi porticati, non è richiesto l'assenso scritto. Resta fermo che, in ogni caso, mediante l'occupazione con dehors/padiglioni, non dovranno essere pregiudicati i diritti altrui.
5. Nel caso in cui negli spazi limitrofi concessi, venga successivamente ad inserirsi un altro pubblico esercizio che presenti richiesta di occupazione, il titolare del pubblico esercizio con dehors autorizzato, deve rimuovere immediatamente, su richiesta del Comune, l'occupazione degli spazi non antistanti il suo esercizio, al fine di prevenire situazioni di conflitto, nonché per consentire ad ognuno la valorizzazione del proprio esercizio.

6. Nel caso di installazione di padiglioni in cui venga richiesta un'occupazione maggiore rispetto alla proiezione dell'esercizio, l'estensione lineare massima non può superare i 4,00 m. (suddivisi in 2,00 m. per lato) in totale della misura eccedente la proiezione dell'esercizio, adottando criteri di simmetria rispetto alle aperture esistenti ed in caso di portici alle campiture dei pilastri della facciata.
7. La determinazione della superficie occupata con dehors e padiglioni, su ogni singolo fronte, dovrà tener conto dell'intera superficie compresa nella figura piana semplice incluse le eventuali interruzioni di qualunque natura.




Figura 1 – Particolare geometria di ingombro - art. 5 co. 6-7.

8. È consentito installare dehors/padiglioni secondo quanto previsto dal Codice della Strada e dalle esigenze di viabilità. In particolare:
 - a) il dehors/padiglione non deve ostacolare la visuale di sicurezza occorrente per i veicoli in prossimità di incrocio;
 - b) non è consentito installare dehors/padiglioni, o parti di essi, su sede stradale soggetta a divieto di sosta, fermata di mezzi pubblici, attraversamento pedonale, pista ciclabile;
 - c) non è altresì consentito installare dehors/padiglioni sul sagrato di Piazza Galimberti e di Corso Dante;
 - d) il dehors/padiglione non deve interferire con fermate di mezzi pubblici e con gli attraversamenti pedonali;
 - e) il dehors/padiglione non deve occultare né la segnaletica stradale presente (verticale e orizzontale), né gli impianti semaforici. Nel caso in cui, per l'installazione di dehors/padiglioni, si renda necessario lo spostamento della segnaletica stradale, il titolare dell'esercizio provvederà a sue spese, previa autorizzazione degli Uffici preposti;
 - f) qualora i dehors/padiglioni occupino parte di strada destinata alla sosta dei veicoli, previa ordinanza della Polizia Locale, durante la fase di allestimento deve essere collocata adeguata segnalazione a cura e spese del titolare concessionario;

- g) non è consentito installare dehors/padiglioni se per raggiungerli dall'ingresso dell'esercizio cui sono annessi è necessario l'attraversamento di strade adibite al transito dei veicoli a doppio senso di marcia;
- h) il dehors/padiglione, in corrispondenza di accessi carrabili, non dovrà interferire con il transito dei veicoli e con i relativi spazi di manovra;
- i) la distanza dalle intersezioni non deve essere inferiore a 5,00 m. e va misurata dal filo del marciapiede. In casi particolari tale distanza potrà essere inferiore previo parere favorevole espresso dalla conferenza dei servizi durante l'istruttoria. In nessun caso la struttura deve essere di ostacolo alla visuale di sicurezza;
- j) il dehors/padiglione che comporti restrizioni di spazio per la circolazione, deve essere segnalato come prescritto dall'articolo 175 co. 2 del "*Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del Codice della Strada*", a cura e spese del titolare concessionario;
- k) i dehors/padiglioni ubicati sulla sede stradale devono lasciare uno spazio libero di almeno 3,50 m. dall'elemento longitudinale opposto (es. marciapiede, fabbricati, ecc.) nelle strade a senso unico. In ogni caso il filo dell'occupazione deve essere arretrato dalla striscia di delimitazione dei parcheggi di una distanza non inferiore a 0,25 m. (la striscia dei parcheggi è ricompresa nella fascia di arretramento);
- l) nelle aree pedonali, l'occupazione mediante dehors sarà consentita esclusivamente alle seguenti condizioni:
 - non possono essere installate dotazioni fisse e tutte le attrezzature quali tavoli, sedie, ombrelloni presenti devono essere facilmente amovibili in caso di necessità, in modo da garantire l'accessibilità ai mezzi di soccorso;
 - al termine del loro utilizzo quotidiano le suddette attrezzature devono essere rimosse e non possono essere lasciate sul suolo pubblico;
 - deve essere garantita la transitabilità lungo le strade trasversali;
 - in qualunque caso l'occupazione deve consentire l'accesso di barelle a ruote o tavolo spinale o altro presidio idoneo di trasporto dal luogo del soccorso all'ambulanza e non vi deve essere ostacolo alcuno durante l'esecuzione di detta operazione;
 - sia garantito l'agevole accesso ai passi carrabili in conformità alle disposizioni del Codice della Strada;
 - in caso di strade pedonali di larghezza inferiore a 3,00 m. deve essere garantita l'accessibilità pedonale lasciando libero uno spazio di almeno 1,20 m;
 - in caso di strade pedonali di larghezza compresa tra 3,00 m. e 5,00 m. deve essere garantita l'accessibilità pedonale lasciando libero uno spazio di almeno 1,50 m.;
 - in caso di strade pedonali di larghezza superiore a 5,00 m. deve essere garantito lo spazio di transito per mezzi di emergenza e residenti;
 - laddove le dimensioni della carreggiata lo consentano, l'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico del dehors è subordinata alla condizione di poter lasciare libero almeno uno stallo di sosta sulla via, al fine di agevolare le operazioni di carico-scarico a favore dei residenti e delle attività commerciali;
 - per i dehors che si trovano in aree pedonali, eventuali sistemi di dissuasione installati devono essere facilmente amovibili o superabili dai mezzi di soccorso;
 - qualora l'area oggetto di occupazione sia interessata dal transito dei mezzi adibiti alla raccolta dei rifiuti solidi urbani ed altri mezzi di trasporto pubblico, l'ingombro del dehors/padiglione deve essere tale da garantirne la loro libera circolazione;
 - siano impregiudicati i diritti di terzi, secondo le prescrizioni del Codice civile.

9. Spazio libero per flussi pedonali:

- a) in presenza di marciapiedi adiacenti ai fabbricati (senza porticato) deve essere lasciato uno spazio per i flussi pedonali, libero da oggetti, di almeno 2,00 m. in aderenza all'edificio salvo per larghezze di marciapiede inferiori a 2,00 m. in cui lo spazio libero deve essere pari alla larghezza del marciapiede. Deve inoltre essere previsto un arretramento di 0,50 m. dal filo

del cordolo ad eccezione delle zone a traffico limitato e delle aree pedonali che verranno valutate caso per caso;




Figura 2 – Spazi liberi per flussi pedonale (es. c.so G. Ferraris, via s. Pellico) – art. 5 co. 9 lett. a).

- b) sotto il portico, per i flussi pedonali, deve essere lasciato uno spazio libero da oggetti pari ad almeno 2/3 della larghezza netta del porticato;




Figura 3 – Esempio ingombro c.so Nizza - art. 5 co. 9 lett. b).

- c) sui marciapiedi in cui è presente una pista ciclabile l'occupazione deve essere arretrata di almeno 0,25 cm dalla pista ciclabile secondo le modalità indicate nell'art. 18 "Criteri generali di collocazione" co. 4;




Figura 4 – Esempio ingombro (se spazio tra edificio e corsia ciclabile è inferiore a 3,25 m.).

- d) come esempio deve essere utilizzata la figura 2 “Spazi liberi per flussi pedonali (es. C.so G. Ferraris, Via s. Pellico)”.
10. I dehors/padiglioni devono essere collocati ad una distanza di almeno 1,00 m. dal tronco degli alberi. Esclusivamente i tavoli e le sedie del dehors aperto potranno essere posizionati ad una distanza inferiore di 1,00 m. purché la parte basamentale dell’albero sia protetta da una griglia metallica posizionata a pavimento a carico del richiedente sulla base della tipologia concordata con l’Ufficio di Arredo Urbano. La manutenzione della griglia sarà a carico del richiedente e la stessa dovrà essere rimossa con la cessazione dell’attività.
 11. I dehors/padiglioni devono essere installati ad una distanza radiale superiore a 15,00 m. dagli accessi principali degli edifici di culto. Eventuali deroghe saranno concesse previo parere favorevole da parte dell’Ente interessato.
 12. Non è consentito installare dehors/padiglioni o parti di esso a contatto con edifici o monumenti sottoposti a vincolo architettonico del D.Lgs. 42/2004 se non previa autorizzazione della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le provincie di Alessandria, Asti e Cuneo.
 13. I dehors/padiglioni non devono occultare la vista di targhe, lapidi o cippi commemorativi, autorizzati dal Comune.
 14. Nel caso di installazione di dehors e padiglioni su strade veicolari deve essere lasciata libera una larghezza dal filo del marciapiede opposto non inferiore a 3,50 m, e in ogni caso il filo dell’occupazione deve essere arretrato dalla striscia di delimitazione dei parcheggi di una distanza non inferiore a 0,25 m. (la striscia dei parcheggi è ricompresa nella fascia di arretramento).
 15. Nel computo del canone sono comprese le intere superfici degli stalli di sosta occupati dal dehors/padiglione, anche se l’occupazione è parziale, tale da compromettere la funzionalità dello stallo.




Figura 5 – Spazi liberi per flussi pedonali e relativa occupazione del suolo pubblico – art. 5 co. 15.

16. Nella zona B (Corso Nizza) è possibile posizionare vetrine frigo con dimensioni pari alla larghezza del pilastro (solo lato interno portico). Le stesse non possono avere profondità superiore a 1,00 m. Qualora, per attività che hanno una proiezione che supera il numero di tre arcate dei portici e non sia possibile occuparne i pilastri, a causa del posizionamento di vetrinette espositive già esistenti, è possibile l'occupazione all'interno di un'arcata. La stessa vetrina frigo dovrà essere posizionata in adiacenza all'eventuale padiglione. In tale caso potranno essere occupati i tre lati dei pilastri, lasciando preferibilmente libero quello di accesso al dehors/padiglione. Le vetrine frigo potranno essere posizionate ed utilizzate unicamente per esporre i prodotti esclusivamente di produzione propria.
17. Unicamente per attività che hanno una proiezione che supera il numero di tre arcate dei portici, e per le quali non sia possibile posizionare all'interno del padiglione l'impianto di condizionamento, tale elemento potrà essere posizionato a terra all'interno di una delle arcate dei portici, addossato ai pilastri o all'eventuale struttura frigo, e dovrà essere rivestito in materiale metallico tinteggiato dello stesso colore della struttura del padiglione oppure delle vetrine frigo.




Figura 6 – Ingombro vetrine frigo – art. 5 co. 16.

18. Nel caso di installazione dehors/padiglioni nei parchi e giardini pubblici e in prossimità di zona alberate dovranno essere osservate le prescrizioni specifiche degli uffici competenti.
19. Salvaguardia tutela del patrimonio pubblico:
 - a) l'installazione dei dehors/padiglioni non dovrà in alcun modo costituire manomissione del suolo. A titolo esemplificativo e non esaustivo non dovranno essere realizzate infissioni, tassellature, colorazioni, interrimento di reti elettriche o altro. In caso di danni preesistenti all'installazione dei dehors/padiglioni questi dovranno essere constatati durante un sopralluogo con gli Uffici prima del montaggio dello stesso. Eventuali danni e relativi costi di riparazione presenti in seguito saranno attribuiti al titolare dell'autorizzazione;
 - b) è ammessa l'installazione, previa specifica autorizzazione, del sostegno fisso per ombrelloni, della tipologia indicata all'art. 13, come definito in ALLEGATO 3 – SOSTEGNO OMBRELLONI CITTA' DI CUNEO;
 - c) è ammessa, in accordo con gli Uffici competenti, la riparazione di eventuali danni presenti sul suolo, al fine di ridurre rischi di danni a persone o cose;
 - d) l'installazione di elementi fissi quali padiglioni, fioriere, elementi di delimitazione, arredi o simili non deve costituire riduzione della sezione di deflusso delle acque meteoriche in superficie. Per questo motivo gli elementi di delimitazione dovranno avere il lato inferiore posto a quota maggiore di 5 cm della quota di soglie, griglie, accessi o simili degli edifici nelle immediate vicinanze. In ogni caso, qualora dovessero verificarsi allagamenti o danni da acqua a terzi, nelle immediate vicinanze degli elementi del dehors, questi saranno da considerarsi causati dalla presenza degli elementi del dehors. Ai fini del presente articolo è considerata "immediate vicinanze" la distanza interessata dal rigurgito idraulico causato dagli elementi del dehors/padiglione e/o di eventuali detriti trattenuti dagli stessi;
 - e) per dehors/padiglioni installati in prossimità di alberi, il Comune dovrà essere tenuto esente da qualsiasi responsabilità verso terzi. A titolo di esempio, non esaustivo, per danni a persone o cose dovute alla caduta di rami o branche, foglie, insetti, etc.;
 - f) non è ammesso includere all'interno, o sottostanti a coperture, alberi;
 - g) non è ammesso ancorare od appoggiare agli alberi o su parte di essi, strutture, cavi, tiranti, fari, altoparlanti, linee elettriche, tabelloni od altro;

- h) non è ammessa la realizzazione di scavi, interrimento di condotte tecnologiche, etc. nel raggio di 5,00 m. da qualsiasi tronco, fatto salvo specifiche autorizzazioni rilasciate dagli uffici competenti;
- i) non è ammesso, in prossimità di alberi ed altre essenze vegetali, effettuare lavaggi con detergenti, solventi e similari, nonché spargere sale antigelo o qualsiasi altra sostanza fitotossica. Questa prescrizione trova applicazione anche qualora il dehors/padiglione sia installata su pavimentazione impermeabile, la cui pendenza porti a disperderne lo scolo nei pressi di alberi ed altre essenze vegetali;
- j) non è consentito, se non espressamente autorizzato dall'Ufficio Verde Pubblico, la riduzione della chioma, il taglio di branche, rami e radici di qualsiasi essenza vegetale presente nell'area del dehors o del padiglione nonché nelle immediate vicinanze;
- k) è vietato, scaricare gas caldi di combustione o di trattamento dell'aria, in direzione della fronda degli alberi o dei cespugli;
- l) soprattutto durante temporali o eventi meteorici intensi, il titolare autorizzazione dovrà porre la massima cautela ed attenzione al fine di salvaguardare l'incolumità delle persone presenti all'interno o in prossimità del padiglione e/o dehors. Il Comune di Cuneo è e rimarrà estraneo da qualsiasi evento e/o responsabilità in merito.

TITOLO II - DEHORS TEMPORANEI, PERMANENTI E OCCASIONALI

Art. 6. Modalità di richiesta del provvedimento autorizzativo per l'installazione di dehors

1. Il titolare di un esercizio pubblico di somministrazione che intenda collocare su suolo pubblico o privato assoggettato ad uso pubblico un dehors dovrà ottenere preventivamente l'autorizzazione per l'occupazione temporanea ovvero permanente di suolo.
2. Per ogni area antistante l'esercizio commerciale, definita all'art. 5 co. 1, potrà essere:
 - a) autorizzato, nell'arco dell'anno solare, un solo dehors temporaneo;
 - b) autorizzato un solo dehors permanente.
3. L'istanza di occupazione del suolo pubblico (sia permanente che temporaneo) va presentata utilizzando la modulistica dello Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) pubblicata su specifico portale, allegando la documentazione richiesta.
4. Il termine per la conclusione del procedimento di rilascio dell'autorizzazione all'installazione di dehors temporanei o permanenti è fissato in giorni 45, salvo rappresentanza di esigenze istruttorie emerse in sede di Conferenza di Servizi.
5. Il S.U.A.P., ricevuta la domanda, verifica la regolarità formale della documentazione trasmessa, procede ad avviare il procedimento ai sensi dell'art. 7 L. 241/1990 e a convocare la Conferenza dei Servizi ai sensi dell'art. 14 L. 241/1990.
6. La Conferenza dei Servizi è costituita dai servizi dell'Amministrazione Comunale competenti in materia di: mobilità urbana, ambiente, polizia locale, lavori pubblici, urbanistica, arredo urbano e tutela del paesaggio, commercio e tributi, fatta salva l'eventuale individuazione di ulteriori settori/servizi che dovessero esprimere parere in ragione dell'istanza presentata.
7. È facoltà del responsabile del procedimento invitare alla Conferenza dei Servizi anche enti esterni e tra questi i Vigili del Fuoco e/o l'A.s.l.
8. La decisione della Conferenza dei Servizi viene assunta secondo i principi di cui all'art. 14 e seguenti della L. 241/1990.
9. In presenza di vincoli di tutela ambientale e monumentale determinati in base alla legge, con particolare riguardo a quanto previsto ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), il richiedente deve ottenere le preventive necessarie autorizzazioni stabilite nel suddetto decreto legislativo.

Art. 7. Durata delle autorizzazioni, loro rinnovo e proroga

1. Il termine di validità dell'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico con dehors è determinata dalle tipologie di occupazione di cui al precedente art. 2 e più precisamente:
 - dehors temporaneo autorizzabile all'interno di un unico anno solare per un periodo complessivo massimo di 270 giorni;
 - dehors permanente soggetto ad autorizzazione per un periodo superiore a 365 giorni fino ad un massimo di 5 anni.
2. Al fine di rinnovare annualmente le autorizzazioni dei dehors temporanei, i titolari dovranno presentare segnalazione certificata di inizio attività, mediante la modulistica digitale pubblicata sullo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.), dichiarando:
 - a) la totale conformità dell'occupazione al progetto autorizzato;
 - b) l'avvenuto pagamento di tutte le somme dovute all'ente, ai sensi del comma 7 del presente articolo.
3. Il rinnovo del dehors temporaneo può essere segnalato mediante presentazione di apposita SCIA, reperibile sul portale del S.U.A.P. del Comune di Cuneo, solo una volta per anno solare, per un massimo di 4 anni consecutivi.

4. Non è previsto il rinnovo del dehors permanente.
5. Per le attività di tipo stagionale gli elementi di arredo del dehors dovranno essere rimossi per il periodo in cui l'attività viene sospesa.
6. L'installazione di dehors temporaneo autorizzata potrà essere prorogata una sola volta per anno solare, mediante comunicazione da trasmettere a mezzo S.U.A.P., mediante specifica modulistica, entro la data di scadenza originaria. Non potranno, in ogni caso, essere superati i limiti temporali di cui al comma 1 del presente articolo.
7. Costituisce causa di diniego per il rilascio dell'autorizzazione ovvero di irregolarità del rinnovo della stessa, con conseguente diffida, l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune, per debiti connessi all'espletamento dell'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande e inerenti a:
 - monetizzazione;
 - canoni;
 - tasse locali;
 - tributi;
 - sanzioni amministrative.
8. Costituisce altresì causa di diniego per il rilascio di nuova autorizzazione di dehors, la presenza di iter edilizi in sanatoria non conclusi e riferiti all'attività commerciale richiedente, nonché il mancato rispetto del presente regolamento e del regolamento di arredo urbano.
9. Nel caso di subingresso nell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, anche il titolo autorizzativo del relativo dehors dovrà essere volturato al subentrante, a condizione che non siano intervenute modifiche al progetto inizialmente autorizzato (arredi e dimensioni), mediante la procedura semplificata consistente nell'invio della segnalazione certificata di subingresso nell'autorizzazione di occupazione del suolo pubblico con dehors, dichiarando:
 - a) la totale conformità dell'occupazione al progetto autorizzato;
 - b) l'avvenuto pagamento di tutte le somme dovute all'ente, ai sensi del comma 7 del presente articolo, qualora ascrivibili al subentrante;
 - c) il cedente abbia regolarmente assolto agli obblighi tributari e al pagamento del canone dovuto per l'occupazione del suolo pubblico.
10. In assenza della comunicazione di cui al precedente comma 9, decorsi tre mesi dal cambio di titolarità nell'attività di somministrazione, il responsabile del procedimento di autorizzazione provvederà d'ufficio alla revoca del titolo autorizzativo.
11. L'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico con dehors è connessa all'esercizio pubblico di somministrazione di alimenti e bevande. Cessata l'attività il titolare deve provvedere ad inviare apposita comunicazione di cessazione al S.U.A.P. e la struttura temporanea e/o permanente deve essere definitivamente rimossa.

Art. 8. Criteri di collocazione

1. I dehors devono essere realizzati in conformità alle normative vigenti ed in particolare alla normativa sulle barriere architettoniche e devono risultare accessibili ai soggetti diversamente abili, salvo impossibilità tecniche comprovate e sottoscritte nella relazione di un tecnico abilitato.
2. È possibile installare dehors per limitati periodi della giornata, in alternanza ad usi diversi del suolo pubblico, prevedendo arredi e strutture idonee al montaggio e smontaggio celere e senza alcuna delimitazione. Nell'istanza di autorizzazione dovrà essere specificato l'orario di occupazione.
3. Al di sotto dei portici non è consentito il posizionamento di tavolini e sedie ai lati dell'accesso dell'esercizio: gli stessi dovranno essere collocati sul lato opposto del portico.

4. Sui marciapiedi in assenza di porticato è ammesso il posizionamento di tavolini e sedie adiacenti al fabbricato per una larghezza di occupazione massima di 0,70 m., purché venga garantita la misura minima di passaggio libera da qualunque ostacolo di 2,00 m. nell'art. 5 "*Caratteristiche e limiti per l'occupazione di suolo con dehors e padiglioni*", co. 9 lettera a).
5. Tutti gli elementi e le eventuali strutture che costituiscono i dehors devono essere smontabili o facilmente rimovibili e non devono essere ancorate al suolo, ad eccezione degli ombrelloni le cui indicazioni specifiche sono previste all'art. 13 "*Ombrelloni*".
6. Nella zona A1 (ad esclusione di Piazza Galimberti) possono essere realizzate vetrine-frigo all'interno delle vetrine storiche esistenti mediante interventi concordati con l'Ufficio Arredo Urbano; in alternativa potranno essere realizzate vetrine-frigo con dimensione massima pari alla larghezza del pilastro che dovranno essere posizionate sul lato del pilastro interno dello spazio occupato dal dehors, sotto l'arcata del portico. Le vetrine-frigo potranno essere posizionate davanti alle vetrinette espositive esistenti sui pilastri sottoportico, previa autorizzazione da parte delle altre attività commerciali interessate.

Art. 9. Tipologie, caratteristiche costruttive e materiali

1. La composizione dei dehors è classificata come di seguito indicato:
 - 1) tavoli e sedie;
 - 2) pedane;
 - 3) elementi di delimitazione;
 - 4) ombrelloni;
 - 5) tende a sbraccio a telo teso;
 - 6) altri oggetti.
2. Gli elementi individuati ai numeri 4) e 5) del presente articolo sono da considerarsi quali strutture complementari di copertura e/o riparo della tipologia di base individuata al numero 1), mentre gli elementi individuati ai numeri 2), 3) e 6) sono qualificati come strutture accessorie.
3. Non sono ammesse tipologie diverse da quelle previste dal presente regolamento.
4. Le caratteristiche tecniche dei dehors sono di seguito elencate e distinte per ciascun ambito urbano omogeneo A, B, C, D, E, F.
5. Dovranno essere adottate soluzioni unitarie per i dehors di esercizi contigui; dovranno comunque essere ricercate soluzioni di allestimento esterne che siano unitarie o comunque armoniche tra di loro, per piazze o strade, o perlomeno per isolato. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di redigere e fornire progetti che prevedano l'impiego di tipologie specifiche per elementi di arredo urbano nei differenti ambiti urbani.
6. Gli elaborati progettuali devono chiaramente indicare la superficie complessiva che si intende occupare, comprensiva della collocazione degli elementi di delimitazione previsti.

Art. 10. Tavoli e sedie

1. L'occupazione con tavoli e sedie è permessa negli ambiti urbani: **A, B, C, D, E, F**. L'occupazione priva di copertura rappresenta la soluzione minima di struttura finalizzata al servizio di somministrazione all'aperto. È vietato il posizionamento di divani e poltrone.
2. I tavoli di forma rotonda, quadrata o rettangolare dovranno avere forma e disegno quanto più lineare possibile e dovranno essere coordinati con le sedie.
3. Sono esclusi i banconi continui e tavoli con altezza superiore a 80/90 cm. e dimensioni superiori a 1,00 m. x 2,00 m.
4. Potranno essere posizionati tavoli con altezze superiori a 80/90 cm. e con dimensioni max. di 1,00 m. x 1,00 m. negli ambiti A, B (ad eccezione di Corso Nizza e Piazza Europa), D, E, F, o in ambiti in cui sia prevista una riqualificazione da parte dell'Amministrazione Comunale.

5. Negli ambiti A, B, C i tavoli e le sedie potranno essere in metallo, in legno, in vimini o in materiale sintetico lavorato (tipo midollino). Sono vietati i marchi pubblicitari o scritte riferite ai prodotti, ma sono ammesse scritte informative di dimensioni limitate che riportino il genere ed il nome dell'esercizio.
6. Può essere previsto l'utilizzo di sgabelli alti negli ambiti A, all'interno del quale sia prevista una riqualificazione da parte dell'Amministrazione Comunale, B (ad eccezione di Corso Nizza e Piazza Europa), D, E, F.
7. Negli ambiti D, E, F, i tavoli e le sedie non hanno limitazioni nell'impiego di materiali e di colori, a condizione che questi ultimi non siano dissonanti con il contesto ambientale in cui verranno inseriti.
8. Solo nell'ambito F possono essere posizionate, in alternativa alle sedie, delle panche in legno.
9. Al fine di evitare che tavoli e sedie fuoriescano dallo spazio concesso per l'occupazione, l'area stessa potrà essere delimitata con gli elementi di delimitazioni previsti nei successivi articoli.

Art. 11. Pedane

1. Per pedana si intende un manufatto rimovibile e appoggiato semplicemente al suolo e non ancorato allo stesso. Detta pedana potrà essere a raso o sopraelevata unicamente qualora si renda necessario livellare il dislivello esistente del suolo pubblico e per garantire il deflusso delle acque piovane. Si intendono per pavimentazioni sopraelevate quelle costituite da strutture modulari mobili.
2. Le pedane devono essere a struttura modulare facilmente smontabile con struttura lignea, metallica o in legno composito. Negli ambiti A, B, C la pavimentazione dovrà essere realizzata unicamente in legno o in legno composito, mentre nelle restanti parti del territorio D, E, F potrà essere realizzata anche in altri materiali da concordarsi con l'Ufficio Arredo Urbano.
3. Negli ambiti urbani **A (ad eccezione dell'ambito A1)** la pedana può essere prevista su sedime stradale e su marciapiede unicamente nel caso di forti dislivelli (es. pendenza superiore al 5%), solo a seguito di un sopralluogo effettuato dai tecnici comunali degli Uffici competenti e dell'ottenimento del provvedimento autorizzativo (servizi competenti in materia di viabilità, lavori pubblici e arredo urbano).
4. Negli ambiti **B, C, D, E, F** la pedana potrà essere posizionata unicamente a raccordo tra marciapiede e sedime stradale.
5. È vietato il posizionamento di pedane sotto i portici e negli ambiti urbani A1.
6. Pedane, pavimentazioni e gli eventuali elementi posti a protezione e delimitazione non devono eccedere dalle dimensioni dell'area di occupazione di suolo pubblico autorizzata.
7. La pedana dovrà essere semplicemente appoggiata in modo da non danneggiare la superficie della strada, garantendo l'ispezionabilità degli eventuali pozzetti, e dovrà essere realizzata in modo da non creare barriere architettoniche.
8. Eventuali danni alle pavimentazioni pubbliche saranno ripristinati a cura dell'Amministrazione Comunale e addebitati al titolare dell'esercizio pubblico di somministrazione.
9. È vietata la copertura di chiusini, botole, griglie di aerazione etc.
10. Le pedane sopraelevate dovranno avere altezza massima non superiore a 15 cm., salvo casi particolari (es. portici con dislivello superiore rispetto alla quota stradale e/o spazi a parcheggio), e dovranno ottemperare alle norme vigenti per il superamento delle barriere architettoniche.
11. Il raccordo tra marciapiedi esistenti e spazi destinati a parcheggio occupati dalla pedana dovrà avvenire con struttura autonoma che non dovrà assolutamente essere posata sul marciapiede esistente.

12. L'eventuale scivolo di raccordo dovrà essere realizzato all'interno dell'area occupata.

Art. 12. Elementi di delimitazione

1. Negli ambiti urbani **A, B, C, D, E, F** l'area di suolo pubblico occupata da un dehors deve risultare chiaramente riconoscibile per tutto il periodo di occupazione, per mezzo di appositi elementi di delimitazione, installati a cura del titolare dell'autorizzazione e da esso mantenuti. Per "elemento di delimitazione" si intende qualsiasi manufatto atto ad individuare gli spazi di occupazione di suolo pubblico autorizzati rispetto al restante suolo pubblico. Tali manufatti vengono utilizzati al fine di evitare che persone o cose fuoriescano dall'area in modo disordinato.
2. L'area del dehors deve essere delimitata da segnaletica a terra, fioriere contenenti piante verdi mantenute a regola d'arte, o divisori trasparenti uguali tra di loro, a condizione che garantiscano la percezione visiva complessiva del contesto urbano. La linea di delimitazione dell'area di occupazione deve essere sempre costituita da una sola fila di elementi, necessariamente uguali fra loro. Qualora il concessionario usufruisca di due aree contigue, queste dovranno avere gli stessi elementi di delimitazione.
3. Gli elementi di delimitazione a terra sono obbligatori se nell'area occupata dal dehors non sono presenti altri elementi di delimitazione (fioriere).
4. Gli elementi di delimitazione dovranno essere rimossi dal titolare del dehors al termine del periodo di occupazione del suolo pubblico.
5. La mancata rimozione dei delimitatori perimetrali precedenti costituirà motivo ostativo al rilascio o rinnovo dell'autorizzazione.
6. Nelle aree sottoportico e nelle aree storiche laddove il suolo presenta lastre di pietra o di altro materiale ritenuto di pregio dovrà essere prevista esclusivamente una segnaletica adesiva a terra, che dovrà essere facilmente identificabile e visibile, da sostituire in caso di degrado.
7. In presenza di cubetti di porfido e di materiale simile, di asfalto, le delimitazioni a terra devono essere di forma di triangolo rettangolo con i cateti di 5 cm., realizzati con vernice.
8. I dettagli tecnici delle tipologie di delimitazione saranno definiti dalla Conferenza dei Servizi.

Art. 12 bis. Fioriere

1. Le fioriere possono essere utilizzate sia a scopo ornamentale sia per delimitare occupazioni di spazio pubblico.
2. Le fioriere poste a delimitazione di un dehors dovranno essere uguali tra di loro e potranno essere dello stesso tipo di quelle eventualmente già installate nella stessa piazza o via.
3. Il numero e la disposizione delle fioriere nei dehors dovranno essere limitati: dovranno essere posizionate in modo tale che tra l'una e l'altra vi sia uno spazio libero pari almeno alla doppia lunghezza della fioriera e non potranno pertanto essere posizionate in adiacenza tra loro.
4. Le fioriere devono essere sempre tenute in ordine, pulite ed in perfetta efficienza: dovranno essere piantumate e le essenze vegetali dovranno essere mantenute in perfette condizioni. Le essenze deteriorate dovranno essere prontamente sostituite. L'altezza totale comprensiva delle essenze a dimora non dovrà superare 1,60 m.
5. Sulle fioriere non sono ammesse scritte pubblicitarie di alcun genere.
6. Negli ambiti **A, B, C, D, E, F** è ammesso l'impiego di fioriere con forma quadrata, circolare o conica: non sono consentiti modelli troppo elaborati e con dimensioni eccessive.
7. Nell'ambito **A1** (esclusivamente in Via Roma e Piazza Galimberti) le fioriere potranno essere realizzate esclusivamente in metallo verniciate color grigio antracite o color ruggine o in materiale tipo "*Corten*" di forma geometrica quadrata, circolare o conica con dimensioni non superiori a 0,60 m. x 0,60 m.

8. Nella restante parte dell'ambito **A1** le fioriere potranno essere realizzate in metallo verniciate color grigio antracite o color ruggine o in materiale tipo "*Corten*" di forma quadrata, circolare o conica con dimensioni non superiori a 0,60 x 0,60 m o potranno eventualmente utilizzare il colore dell'ombrellone. Eventualmente potranno essere realizzate anche in materiale lapideo.
9. Negli ambiti **A, B, C**, per le fioriere non è consentito l'impiego di materiali plastici. I materiali ammessi, che non dovranno avere dimensioni superiori a 0,70 x 0,70 m, sono i seguenti:
 - metallo verniciato color Corten o grigio antracite;
 - rame o ghisa al naturale;
 - materiali lapidei;
 - legno naturale o trattato e tinto in tonalità cromatiche in assonanza con gli edifici e l'ambiente circostante in accordo con l'Ufficio di Arredo Urbano.
10. Negli ambiti **D, E, F**, i materiali ammessi per le fioriere, che non dovranno avere dimensioni superiori a 0,70 m. x 0,70 m., sono i seguenti:
 - metallo verniciato;
 - legno trattato e tinto in tonalità cromatiche in assonanza con gli edifici e l'ambiente circostante in accordo con l'Ufficio Arredo Urbano;
 - materiali lapidei;
 - materiali plastici eventualmente illuminati in assonanza con gli edifici e l'ambiente circostante (dovranno essere evitati colori con componenti fluorescenti).

Art. 12 ter. Divisori trasparenti

1. I divisori trasparenti sono ammessi negli ambiti A, A1 (ad esclusione delle piazze storiche) B, C, D, E, F e devono garantire la percezione visiva complessiva del contesto urbano.
2. I divisori trasparenti sono ammissibili solo se a confine di strada con scorrimento veicolare o per carreggiate stradali con larghezze superiori a 6,50 m. e possono avere altezza non superiore a 1,60 m. Possono essere posizionati parallelamente alla strada veicolare di confine ed eventualmente sui due lati corti (perpendicolari alla strada) con dimensioni massime di 2,00 m. di profondità.
3. I divisori non potranno essere collegati in alcun modo e con alcun materiale agli ombrelloni di copertura e alle fioriere di delimitazione, e non potranno essere ancorati in alcun modo al suolo.
4. Nel periodo dal 1 giugno al 31 agosto gli stessi dovranno essere rimossi, pena la decadenza dell'autorizzazione.
5. I divisori trasparenti, siano singoli o costituiti da uno o più telai accostati, devono avere i montanti unicamente in alluminio verniciati con i colori da concordare con l'Ufficio Arredo Urbano a sezione quadrata o rettangolare di dimensioni contenuta (non superiore a 10 cm.).
6. Esclusivamente nell'ambito A1 Via Roma i montanti dovranno essere color marrone ruggine in coerenza con tutti gli elementi metallici che sono stati oggetto negli ultimi anni di intervento di riqualificazione.
7. I pannelli devono essere trasparenti al 100%: solo i montanti ed il basamento potranno essere in materiale differente.
8. Sui pannelli divisori è vietato posizionare scritte pubblicitarie di alcun genere.
9. Gli appoggi al suolo non dovranno costituire intralcio o pericolo alla circolazione pedonale e dovranno garantire una buona stabilità del manufatto.
10. I vetri dovranno essere antisfondamento nel rispetto della normativa vigente. È ammesso l'uso del policarbonato trasparente.
11. L'installazione di elementi di delimitazione non deve costituire riduzione della sezione di deflusso delle acque meteoriche in superficie. Per questo motivo gli elementi di delimitazione dovranno

avere il lato inferiore posto a quota maggiore di 5 cm della quota di soglie, griglie, accessi o simili degli edifici nelle immediate vicinanze. In ogni caso, qualora dovessero verificarsi allagamenti o danni da acqua a terzi, nelle immediate vicinanze degli elementi del dehors, questi saranno da considerarsi causati dalla presenza degli elementi del dehors. Ai fini del presente articolo è considerata “immediate vicinanze” la distanza interessata dal rigurgito idraulico causato dagli elementi del dehors e/o di eventuali detriti trattenuti dagli stessi.



Figura 7 – Deflusso acque meteoriche – art. 12 *ter* co. 11.

Art. 13. Ombrelloni

1. L'utilizzo di ombrelloni è ammesso negli ambiti urbani A, B, C, D, E, F. L'ombrellone dovrà avere struttura portante con copertura in tessuto in tinta unita (sono vietati i tessuti plastificati lucidi o PVC) fornita di un solo punto di appoggio al suolo.
2. La proiezione al suolo degli ombrelloni non deve superare i limiti dell'area di occupazione di suolo pubblico autorizzata. Gli ombrelloni divisori possono essere disposti singolarmente o in serie e l'impiego degli ombrelloni è consentito in tutto il territorio ad esclusione dei percorsi porticati.
3. Gli ombrelloni potranno essere ancorati con le seguenti modalità:
 - mediante basamenti appoggiati al suolo (zavorre) privi di ancoraggi;
 - infissione al suolo con incastro (qualora non siano presenti sottoservizi sul suolo pubblico) e realizzazione di alloggiamento del palo di sostegno nella pavimentazione esistente tramite carotaggio previo accordo con il Settore Lavori Pubblici ed Arredo Urbano. I lavori e le spese degli stessi saranno a carico del titolare dell'attività. Il punto di ancoraggio dell'ombrellone, al termine dell'occupazione del suolo e di rimozione dell'ombrellone, dovrà essere chiuso con elemento metallico fissato al suolo. In caso di cessazione dell'attività dovrà essere ripristinato con spese a carico del titolare dell'attività, il suolo pubblico come era prima dell'intervento.
4. Nell'ambito A1 esclusivamente in Via Roma e Piazza Galimberti: gli ombrelloni potranno essere di forma quadrata o rettangolare, disposti singolarmente o in serie con dimensioni non superiori a 4,00 m. x 4,00 m. per Piazza Galimberti e a 4,00 m. x 4,50 m. per Via Roma. All'interno del dehors dovrà essere utilizzata un'unica tipologia (materiali e dimensioni) in modo da uniformare l'intervento. La tipologia dovrà essere caratterizzata da una solida struttura in legno naturale con

palo centrale ed ancoraggio al suolo con incastro e realizzazione di alloggiamento del palo di sostegno nella pavimentazione esistente secondo le modalità prevista dagli uffici competenti (Settore Lavori Pubblici ed Ufficio Arredo Urbano).

5. Il telo di copertura dovrà essere in tessuto (non laminato) naturale o sintetico colore avorio (RAL 1013) con eventuale mantovana liscia priva di elementi ornamentali. Sono ammessi solo gli ombrelloni con montanti in legno, armonizzati con la campitura dei pilastri, il cui posizionamento dovrà essere concordato con gli uffici competenti. In ogni caso l'ingombro dell'ombrellone aperto deve essere posto a distanza di non meno di 0,20 m. dai pilastri, facciate ed altro, per consentire la vista del fabbricato stesso.
6. Nell'ambito A1, esclusivamente in piazza Virginio: valutata la tipologia della Piazza caratterizzata dalla storica tettoia metallica, gli ombrelloni potranno essere di forma quadrata o rettangolare, disposti singolarmente o in serie con dimensioni non superiori a 4,00 m. x 4,00 m. La tipologia dovrà essere caratterizzata da una solida struttura in metallo o alluminio color alluminio con braccio laterale e disegno lineare e semplice. Il telo di copertura dovrà essere in tessuto (non laminato) naturale o sintetico colore avorio (RAL 1013) o rosso (RAL 3003) con eventuale mantovana di tipo A (liscia priva di elementi ornamentali).
7. Negli ambiti A, A1 (restanti zone), B, C, D: gli ombrelloni potranno essere di forma quadrata o rettangolare, disposti singolarmente o in serie con dimensioni non superiori a 4,00 m. x 5,00 m. La tipologia dovrà essere caratterizzata da una solida struttura in legno o simil-legno con braccio laterale e disegno lineare e semplice. Il telo di copertura dovrà essere in tessuto (non laminato) naturale o sintetico colore avorio (RAL 1013), rosso (RAL 3003).
8. Negli ambiti C del centro storico aulico il telo di copertura dovrà essere in tessuto (non laminato) naturale o sintetico esclusivamente di colore avorio (RAL 1013), mentre negli ambiti C del restante territorio potrà essere anche di colore rosso (RAL 3003) o nel caso di progetti unitari lo stesso dovrà essere valutato e concordato con l'Ufficio Arredo Urbano che ha la facoltà di indicare specifici colori sulla base dei singoli inserimenti ambientali.
9. In caso di posizionamento di ombrelloni in aree in presenza di portici, dovrà essere previsto un distacco dai pilastri dei portici di circa 20 cm.
10. Nelle aree pedonali (Via Mondovì, Via Dronero, Vicolo quattro Martiri) e/o nelle vie con sezione stradali inferiori a 3,00 m., previa valutazione dell'Ufficio Arredo Urbano, gli ombrelloni potranno essere unicamente a palo centrale in legno con tipologia a "mezzo ombrellone".
11. Negli ambiti di riqualificazione promossi dall'Amministrazione Comunale (es. Piazza Foro Boario) è possibile posizionare in alternativa agli ombrelloni con braccio laterali in legno, ombrelloni a palo centrale in legno.
12. Nell'ambito B, ad esclusione di Corso Nizza, il palo laterale potrà essere realizzato in legno, o in metallo con rivestimento in legno, o in metallo con colorazione simil legno.
13. Negli ambiti E, F: la gamma dei colori di copertura potrà essere più ampia a condizione che si cerchi un'armonia cromatica con gli edifici circostanti in accordo con l'Ufficio Arredo Urbano. Dovranno comunque essere evitati colori con componenti fluorescenti.
14. Tutti elementi dell'ombrellone (stecche, mantovane, etc..) devono avere un'altezza minima di 2,20 m. dal suolo. Gli ombrelloni devono essere chiusi in caso di vento; analogamente devono essere chiusi o rimossi durante la notte.
15. Gli ombrelloni non possono riportare scritte pubblicitarie, nemmeno il nome dell'attività.

Art. 14. Tende a sbraccio a telo teso

1. Nell'ambito urbano F, ad esclusione dei prospetti porticati, è ammesso l'utilizzo di tende a sbraccio a telo teso.

2. Il telo retraibile deve essere costituito in tessuto a falda tesa inclinata, senza tamponamenti laterali, posti all'esterno degli esercizi commerciali a copertura dei dehors, privi di punti di appoggio al suolo, semplicemente ancorati alla facciata con specifiche guide.
3. Occorre sempre adottare criteri di simmetria rispetto alle aperture o alle campiture della facciata: gli agganci devono essere al di sopra delle aperture o delle loro cornici e non devono essere manomessi eventuali elementi decorativo della facciata.
4. La forma tipica della tenda a sbraccio consiste in un telo inclinato verso l'esterno con eventuale presenza di mantovana frontale (di tipo A o C) mentre sono vietate le mantovane laterali. Eventuali scritte pubblicitarie limitate alla scritta della ditta e attività dell'esercizio, devono essere contenute nella mantovana con caratteri di altezza massima 0,20 m.
5. Il telo dovrà essere realizzato in tessuto (non laminato) naturale o sintetico con colori tradizionali in tinta unita tenue ed uniforme per isolati; gli eventuali colori proposti devono inserirsi nel contesto urbano e l'Ufficio Arredo Urbano ha la facoltà di indicare specifici colori sulla base dei singoli inserimenti ambientali.
6. La struttura della tenda dovrà essere realizzata in ferro con verniciatura grigio antracite ferro micaceo, in acciaio inox o in alluminio preverniciato con il colore da concordare con l'Ufficio Arredo Urbano.
7. Le tende aggettanti sono vietate nelle strade non pedonali senza marciapiedi, a meno che siano compatibili con le situazioni locali e con i regolamenti vigenti. La tenda deve essere sempre mobile e retrattile. Sono vietate le strutture fisse e non è consentito l'abbassamento verticale del telo al di sotto di 2,20 m. dal piano di calpestio.
8. L'occupazione deve realizzarsi in corrispondenza dell'esercizio pubblico autorizzato. Lo sporto della tenda non può superare le dimensioni di occupazione previste dalla tipologia a padiglione per il medesimo ambito.
9. Sporgenze speciali, da stabilirsi di volta in volta dal Comune, possono essere consentite per i tratti di suolo pubblico occupati dai pubblici esercizi. Le tende non devono essere d'ostacolo ai flussi automobilistici e pedonali.
10. È sempre necessario tener conto dei criteri di rispetto delle aperture o delle campiture esistenti, sia sulle facciate che sugli elementi architettonici decorativi da concordarsi con l'Ufficio Arredo Urbano.
11. Il loro andamento dovrà essere tale da non creare alterazione al prospetto edilizio; non dovrà, in particolare, nascondere elementi di facciata di pregio architettonico-decorativo. Dovranno essere richieste le specifiche autorizzazioni sui beni vincolati e assoggettati al Testo Unico del Codice dei beni Culturali e del Paesaggio (D.Lgs. 42/2004), fermo restando i regolamenti specifici di arredo urbano.

Art. 15. Altri oggetti

1. Negli ambiti **A, B, C, D, E, F** è consentito installare un porta menù all'interno dell'area del dehors: il porta menù non potrà essere posizionato a parete, ma dovrà essere su supporto autoportante e dovrà avere dimensioni contenute e tipologia semplice e lineare con altezza non superiore a 1,00 m.

Art. 16. Pubblicità su elementi componenti i dehors e impianti tecnici

1. Sugli elementi componenti i dehors ed all'interno dello stesso sono ammessi soltanto i mezzi pubblicitari aventi le caratteristiche proprie delle insegne d'esercizio, non luminosi né illuminati, collocabili sulle strutture costituenti i dehors, previo l'ottenimento della necessaria autorizzazione prevista dalla normativa vigente.

2. Qualora i dehors aperti siano dotati di impianti di illuminazione o di riscaldamento per il periodo invernale, il titolare dell'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande dovrà detenere presso l'esercizio, allegare all'autorizzazione connessa al dehors, le certificazioni previste da specifiche normative di riferimento e le dichiarazioni di conformità degli impianti stessi.

a) Impianti di illuminazione

- La realizzazione dell'illuminazione per l'area a dehors non soggiace a specifiche disposizioni ma in ogni caso dovrà essere evitato un illuminamento che produca fenomeni di abbagliamento verso aree a transito pedonale e/o verso zone di traffico veicolare e l'impianto di illuminazione dovrà essere provvisto di idonea certificazione prevista dalla normativa vigente.
- I punti luce potranno essere collocati sulle fioriere, sui supporti verticali che costituiscono il dehors (ombrelloni) limitando al minimo, in linea generale, l'impiego di supporti.
- Sono ammesse singole lampade da tavolo, laddove esista una pedana sopraelevata sotto la quale far correre gli impianti.
- La dislocazione dei punti luce e il tipo di corpo illuminante devono avere nel complesso caratteristiche tali da non interferire nella scena urbana sia notturna che diurna.
- Gli allacciamenti alla rete elettrica dell'esercizio devono avvenire nel rispetto delle norme UNI- CEI.
- Non deve essere manomesso in alcun modo il suolo pubblico.
- È vietata l'alimentazione dall'alto necessaria all'illuminazione dei dehors.

b) Impianti di riscaldamento

- I dehors potranno essere dotati di impianto di riscaldamento unicamente nel periodo invernale: potranno essere previsti dispositivi riscaldanti nelle tipologie più semplici, unicamente a superficie radiante e non a fiamma.
- Dovrà essere privilegiato il sistema che garantisce un minor consumo energetico, una facile rimovibilità ed evita fenomeni di condensa superficiale sugli eventuali divisori trasparenti.

Titolo III – PADIGLIONI

Art. 17. Modalità di richiesta del provvedimento autorizzativo per l'installazione di padiglione

1. Il titolare di un esercizio pubblico di somministrazione di alimenti e bevande che intenda collocare su suolo pubblico o privato assoggettato ad uso pubblico un padiglione dovrà ottenerne l'autorizzazione.
2. L'istanza di autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico va presentata utilizzando la modulistica dello Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) pubblicata su specifico portale, allegando la documentazione richiesta.
3. Il termine per la conclusione del procedimento di rilascio dell'autorizzazione all'installazione di padiglione è fissato in giorni 45, salvo rappresentanza di esigenze istruttorie emerse in sede di Conferenza di Servizi.
4. Il S.U.A.P., ricevuta la domanda, verifica la correttezza formale della documentazione, procede ad avviare il procedimento ai sensi dell'art. 7 L. 241/1990 e a convocare la Conferenza dei Servizi ai sensi dell'art. 14 L. 241/1990.
5. La Conferenza dei Servizi è costituita dai servizi dell'Amministrazione Comunale competenti in materia di: mobilità urbana, ambiente, polizia locale, lavori pubblici, urbanistica, arredo urbano e tutela del paesaggio, commercio e tributi, fatta salva l'eventuale individuazione di ulteriori settori/servizi che dovessero esprimere parere in ragione dell'istanza presentata.
6. È facoltà del responsabile del procedimento, invitare alla Conferenza dei Servizi anche enti esterni e tra questi i Vigili del Fuoco e/o l'A.s.l..
7. La decisione della Conferenza dei Servizi viene assunta secondo i principi di cui all'art.14 e seguenti della L. 241/1990.
8. Il rinnovo dell'autorizzazione di occupazione suolo pubblico con padiglione può essere richiesto, alla scadenza dei 5 anni, con istanza da presentare a mezzo S.U.A.P., mediante specifica modulistica reperibile sul portale, almeno 45 giorni prima della naturale scadenza.
9. Costituisce causa di diniego per il rilascio dell'autorizzazione ovvero del rinnovo della stessa, l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune, per debiti connessi all'espletamento dell'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande e inerenti la monetizzazione:
 - a) canoni;
 - b) tasse locali;
 - c) tributi;
 - d) sanzioni amministrative.
10. Costituisce altresì causa di diniego per il rilascio di nuova autorizzazione all'installazione di padiglione, la presenza di iter edilizi in sanatoria non conclusi e riferiti all'attività commerciale richiedente, nonché il mancato rispetto del presente regolamento e del regolamento di arredo urbano.
11. In presenza di vincoli di tutela ambientale e monumentale determinati in base alla legge, con particolare riguardo a quanto previsto ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), il richiedente deve ottenere le preventive necessarie autorizzazioni stabilite nel suddetto decreto legislativo.
12. Nel centro storico, ai sensi dell'art. 24 del PRGC vigente, qualora l'ambientazione e le dimensioni dei padiglioni siano decisamente differenti dai progetti "tipo" approvati in Commissione del Paesaggio in data 27/05/2014 e qualora gli Uffici competenti lo ritengano necessario, i singoli progetti dovranno essere soggetti al rilascio del parere della Commissione del Paesaggio ai sensi dell'art 49 della L.R. 56/1977.

Art. 18. Criteri generali di collocazione

1. L'installazione dei padiglioni viene autorizzata nel rispetto delle specifiche prescrizioni del Codice della Strada e delle normative vigenti per il superamento delle barriere architettoniche; i padiglioni non devono interferire con la viabilità veicolare ed i flussi pedonali ed in modo particolare andranno osservati i seguenti criteri:
 - a) in prossimità di incrocio i padiglioni non devono ostacolare le visuali di sicurezza occorrenti per i veicoli;
 - b) i padiglioni non devono occultare la segnaletica stradale presente;
 - c) non è consentito installare padiglioni su sede stradale soggetta a divieto di sosta ad eccezione dei casi individuati dagli uffici competenti;
 - d) l'area occupata dai padiglioni non deve interferire con le fermate dei mezzi pubblici, con gli attraversamenti pedonali e con le piste ciclabili;
 - e) nella collocazione dei padiglioni sui marciapiedi privi di portico deve essere lasciato uno spazio libero per i flussi pedonali, che non deve essere inferiore a 2,00 m.;
 - f) in adiacenza a monumenti deve essere lasciato libero uno spazio idoneo a non impedirne la visuale prospettica;
 - g) i padiglioni devono essere arretrati di almeno 0,50 m. dalla carreggiata stradale ad eccezione delle zone a traffico limitato e pedonali, le cui installazioni verranno valutate caso per caso;
 - h) i padiglioni non devono interferire con terrazzi, passi carrai e altri padiglioni.
2. I padiglioni sono autorizzabili negli ambiti urbani A, B, C, D, E, F e non sono invece autorizzabili in A1.
3. **AREA DEL CENTRO STORICO AULICO (A)**

All'interno di tali ambiti non è possibile installare nuovi padiglioni. Le attività che, prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, utilizzano una struttura chiusa potranno, adeguandosi al nuovo regolamento, installare padiglioni della profondità massima di 3,00 m. Dovrà in ogni caso essere lasciata libera da qualunque ostacolo una larghezza non inferiore a 3,50 m. al fine di garantire il passaggio dei mezzi di servizio e di emergenza.
4. **AREA DEL CENTRO STORICO, CORSO NIZZA (B)**

La tipologia prevista per questo ambito è da considerarsi come struttura flessibile, dalle dimensioni variabili in base al contesto di inserimento, tramite l'addizione o la sottrazione dei moduli-vestrata.

Sui tratti porticati la larghezza del padiglione non potrà eccedere i 3,85 m. prevedendo obbligatoriamente l'arretramento di 25 cm. dalla eventuale pista ciclabile.

Laddove la distanza tra la pista ciclabile esistente ed il fabbricato sia inferiore a 3,25 m. è consentita l'occupazione con il padiglione della pista ciclabile fino ad un massimo corrispondente alla larghezza della striscia di margine (in riferimento al D.M. 30 novembre 1999 n. 557, art. 7 co. 2) al fine di permettere l'installazione di un padiglione con profondità massima pari a 3,00 m.

In tal caso l'esercente dovrà provvedere a realizzare una segnaletica orizzontale sulla pista ciclabile (zebratura) di larghezza pari a 25 cm. al fine di garantire un sufficiente angolo di visibilità. La riduzione della larghezza della corsia ciclabile dovrà essere autorizzata dagli uffici competenti e dovrà essere debitamente segnalata. Tutti gli oneri saranno a carico del richiedente.

La lunghezza dei padiglioni potrà essere uguale o superiore al fronte delle vetrine degli esercizi interessati, e dovrà adottare criteri di simmetria rispetto alle aperture ed alle campiture dei portici della facciata. Nel caso di installazione di padiglioni in cui venga richiesta una occupazione maggiore rispetto alla proiezione dell'esercizio, l'estensione lineare massima non può superare i 4,00 m. in totale (suddiviso in 2,00 m. per lato) della misura eccedente la proiezione dell'esercizio. In tale situazione non dovranno essere pregiudicati i diritti altrui e dovranno essere ottenuti gli assensi scritti, rilasciati mediante scrittura privata, dei titolari di esercizi commerciali o di attrezzature commerciali (bacheche, vetrinette e tabelloni pubblicitari) la cui proiezione è interessata dalla collocazione del padiglione. La stessa dovrà essere rinnovata al sub-ingresso

dell'attività e alla scadenza quinquennale dell'autorizzazione. La lunghezza dei padiglioni non potrà comunque essere superiore a 15,00 m. Le altezze, i materiali, i colori, le dotazioni impiantistiche ammesse e le grafiche da realizzare in ogni specifico contesto sono quelle indicate agli articoli successivi.

Nelle altre vie laterali vale quanto previsto al comma 6 del presente articolo.

5. AREE PEDONALI E AMBITI DI RIQUALIFICAZIONE (C)

Esclusivamente negli ambiti pedonali la larghezza per il flusso pedonale, libera da qualsiasi ostacolo tra il padiglione ed il fabbricato, potrà essere ridotta ad un minimo di 1,50 m. In ogni caso dovrà essere mantenuta libera da qualsiasi ostacolo una corsia carrabile centrale di larghezza non inferiore a 3,00 m.




Figura 8 – Ingombro in ambiti di riqualificazione (es. via F. Cavallotti) – art. 18.

6. VIALI ALBERATI, PARCHI E GIARDINI (D)

I padiglioni da realizzare all'interno dei parchi o giardini del territorio comunale non hanno particolari limitazioni nella collocazione, purché non ostacolino i flussi pedonali e ciclabili e non precludano la vista di emergenze ambientali e/o monumentali significative. Le strutture sono concepite come elementi modulari aggregabili a seconda delle esigenze dimensionali e del contesto di inserimento, sarà possibile variare la lunghezza e larghezza dei padiglioni aumentando o diminuendo il numero di pannelli vetrati. Sui viali alberati, in presenza pubblici esercizi, le strutture potranno essere installate unicamente negli stalli dei parcheggi antistanti i pubblici esercizi che non prevedano l'attraversamento della carreggiata stradale.

La lunghezza di tali padiglioni potrà essere uguale o superiore al fronte delle vetrine degli esercizi interessati. Nel caso di installazione di padiglioni in cui venga richiesta una occupazione maggiore rispetto alla proiezione dell'esercizio, l'estensione lineare massima non può superare i 4,00 m. in totale (suddiviso in 2,00 m. per lato) della misura eccedente la proiezione dell'esercizio. In tale situazione non dovranno essere pregiudicati i diritti altrui e dovranno essere

ottenuti gli assensi scritti, rilasciati mediante scrittura privata, dei titolari di esercizi commerciali o di attrezzature commerciali (bacheche, vetrinette e tabelloni pubblicitari) la cui proiezione è interessata dalla collocazione del padiglione, da rinnovare al sub-ingresso dell'attività e alla scadenza quinquennale dell'autorizzazione. Le altezze, i materiali, i colori, le dotazioni impiantistiche ammesse e le grafiche da realizzare in ogni specifico contesto sono quelle indicate agli articoli successivi.

Nei viali alberati dovrà essere lasciata libera una larghezza dal filo del marciapiede opposto non inferiore a 3,50 m. e, in ogni caso, il filo dell'occupazione deve essere arretrato dalla striscia di delimitazione dei parcheggi di una distanza non inferiore a 25 cm. (la striscia dei parcheggi è ricompresa nella fascia di arretramento). La dimensione massima del padiglione non potrà essere superiore a 3,60 m. di profondità.

7. RESTANTE PARTE DELL'AREA URBANA DELL'ALTIPIANO (CITTÀ MODERNA) (E) E NUCLEI ABITATI DELL'OLTRE GESSO, OLTRE STURA, SAN ROCCO CASTAGNARETTA (F)

Per tali ambiti sono previste tutte le indicazioni di cui ai precedenti co. 4, 5 e 6 (distanza dalle piste ciclabili, arretramento dal filo fabbricato e dal cordolo, aree pedonali, occupazione maggiore rispetto alla proiezione dell'esercizio).

In tutti i casi la collocazione dei padiglioni viene autorizzata nel rispetto delle specifiche prescrizioni del Codice della Strada e delle normative vigenti per il superamento delle barriere architettoniche. La profondità del padiglione non potrà eccedere i 4,00 m.

Art. 19. Criteri generali di realizzazione

1. I padiglioni dovranno garantire i requisiti di smontabilità e trasportabilità.
2. Le strutture sono concepite come elementi modulari aggregabili a seconda delle esigenze dimensionali e del contesto di inserimento, sarà possibile variare la lunghezza e larghezza dei padiglioni aumentando o diminuendo il numero di pannelli vetrati.
3. Dovranno essere adottate soluzioni unitarie per i padiglioni di esercizi contigui e ricercate soluzioni degli allestimenti interni che siano unitarie o comunque armoniche tra di loro per piazza o strada (o più strade), o perlomeno per isolato.
4. Occorre sempre adottare criteri di simmetria rispetto alle aperture ed alle campiture della facciata.
5. I padiglioni, laddove previsto dalla normativa vigente, dovranno essere provvisti agli ingressi di apposite rampe di accesso per i disabili, posizionate unicamente internamente alla struttura. Solo nel caso di padiglioni a ridosso dei portici, l'eventuale rampa di accesso può essere realizzata in corrispondenza dello spessore dei pilastri dei portici.
6. Deve essere inoltre previsto quanto segue:
 - a) l'installazione non deve mai interferire con i rapporti aeranti ed illuminanti dei vani o locali ad essi collegati;
 - b) i padiglioni dovranno essere dimensionati per sopportare la spinta del vento sulla base di idonea relazione di calcolo. Poiché il tipo di copertura individuato (tipo pergotenda) non potrà essere dimensionato per sopportare il carico della neve, il proprietario, nella richiesta di installazione, dovrà allegare specifica assicurazione ed assunzione di responsabilità ed esclusione del Comune dalla stessa. Il titolare del padiglione si dovrà impegnare all'effettuare la rimozione della neve nello spazio circostante la struttura stessa per una profondità di almeno 1,00 m. Tale precauzione è finalizzata ad evitare danni agli elementi portanti durante le operazioni di sgombero neve sul suolo pubblico.
7. Negli ambiti urbani A) "Area del Centro Storico Aulico" e C) "Aree pedonali e ambiti di riqualificazione" i tamponamenti dei padiglioni dovranno essere realizzati su tutti i quattro lati con vetro stratificato e non potrà essere utilizzato alcun tipo di materiale differente.

8. Negli ambiti urbani **B**), esclusivamente in Corso Nizza ed in presenza di portici, i tamponamenti dei padiglioni potranno essere realizzati su tutti i quattro lati con vetro stratificato oppure su tre lati in vetro stratificato e unicamente sul lato portico, a chiusura delle arcate, in tipo “*Crystal*”, materiale plastico completamente trasparente a base di resina PVC con bassa conducibilità termica. Il materiale tipo “*Crystal*” potrà essere utilizzato a condizione che venga posizionata una guida regolabile, telescopica, con speciale sistema magnetico di tensionamento del telo; tale guida dovrà essere posizionata sul pilastro prospiciente il marciapiede, lasciando liberi pertanto i tre lati del pilastro verso il portico. In presenza di tali elementi dovrà essere allegata l’autorizzazione della proprietà per l’installazione di quanto sopra.
9. Negli ambiti urbani **D**) “Viali alberati, parchi e giardini” potranno essere realizzati su tutti i quattro lati con vetro stratificato oppure su due lati (i più lunghi, cioè quelli paralleli alla carreggiata stradale) in vetro stratificato e unicamente sui due lati perpendicolari, in *Crystal*, materiale plastico completamente trasparente a base di resina PVC con bassa conducibilità termica.
10. Negli ambiti urbani **B**) “Area del Centro Storico”, **E**) “Restante parte dell’area urbana dell’altipiano (città moderna)” e **F**) “Nuclei abitati dell’oltre Gesso, oltre Stura, San Rocco Castagnaretta” i padiglioni potranno essere realizzati in vetro stratificato, in materiale tipo “*Crystal*”, materiale plastico completamente trasparente a base di resina PVC con bassa conducibilità termica o in vetro e materiale tipo “*Crystal*”.
11. Le caratteristiche strutturali dei padiglioni sono di seguito elencate e suddivise in base agli elementi compositivi, ALLEGATO 4 - CARATTERISTICHE ARCHITETTONICHE DEI PADIGLIONI.
- a) **Le strutture** non dovranno in nessun modo essere ancorate al suolo, ma poggiate su piedini regolabili in acciaio per permetterne il livellamento e non danneggiare la superficie della strada o della piazza. Qualora per motivi statici la struttura debba essere ancorata al suolo dovrà essere ottenuto preliminarmente il provvedimento autorizzativo dagli uffici comunali competenti (Settore Lavori Pubblici ed Ufficio Arredo Urbano).
- La struttura dovrà essere realizzata in metallo verniciato in tutti gli ambiti urbani, con le seguenti colorazioni stabilite dalla Commissione Locale del Paesaggio:
- codice RAL 9007 negli ambiti B, C;
 - color Corten negli ambiti A, D.
- L’Ufficio Arredo Urbano ha facoltà di apportare modifiche alla colorazione sulla base dei singoli inserimenti ambientali.
- La struttura dovrà essere autoportante e indipendente, in alluminio verniciato, così come il frangi tratta, il terminale e le guide, utilizzando moduli a 4 gambe portanti da 15 cm. x 15 cm. L’altezza non dovrà superare i 3,00 m. di cui circa 0,50 m. dovranno essere destinate alla fascia della cornice.
- Nessun particolare delle tecnologie di movimentazione e sostegno del telo o di assemblaggio, così come le guide di scorrimento delle vetrate, devono risultare visibili, grazie alla cornice di altezza circa 0,50 m.
- La pendenza del telo dovrà favorire lo scarico laterale dell’acqua che, attraverso apposite grondaie interne alla cornice, defluirà a terra tramite aperture poste alla base delle gambe portanti.
- La struttura metallica, oltre a garantire una facile smontabilità, potrà alloggiare eventuali impianti o apparecchi illuminanti.
- In caso di installazione di padiglioni in adiacenza ai pilastri, il montante verticale e la copertura della struttura dovranno essere posizionati preferibilmente distaccati di almeno 5-10 cm dal pilastro stesso. Qualora non fosse possibile, il montante dovrà essere appoggiato unicamente alla parte basamentale del pilastro.

- b) **I tamponamenti verticali** dovranno essere realizzati in pannelli di vetro stratificato privi di telaio, inseriti in corsie incassate a soffitto o a pavimento (esclusivamente in presenza di pedane).

Sono, pertanto, vietati i tamponamenti fissi e quelli a scorrimento verticali. Nel caso di pannelli scorrevoli il meccanismo di scorrimento, a rotaia, non dovrà essere a vista.

I vetri non dovranno essere colorati o con finitura a specchio ma potranno eventualmente contenere grafiche serigrafate o su pellicola adesiva previa autorizzazione specifica dell'Ufficio Arredo Urbano che non può superare l'altezza di 0,90 m. dal piano interno del padiglione.

Le vetrate scorrevoli e impacchettabili dovranno essere resistenti a vento, urti pioggia, rumore, polvere e raggi UV e dovranno essere realizzate in vetro nel rispetto della normativa vigente. Qualora, laddove previsto, si utilizzino binari inferiori necessari a "caricare" a terra il peso dei pannelli evitando, quindi, carichi pesanti su traverse o travi portanti, gli stessi dovranno avere le piste di scorrimento dei pannelli in materiale anti attrito, impermeabili all'acqua ed al vento. La porta di accesso al padiglione dovrà essere sempre vetrata, scorrevole o a battente ed in tal caso con apertura unicamente all'interno del padiglione.

In caso di realizzazione di vetrinette frigo posizionate in adiacenza ai padiglioni, il tamponamento verticale della struttura, al fine di mascherare gli impianti delle vetrinette frigo, potrà essere realizzato con materiali differenti dal vetro da concordare con l'Ufficio Arredo Urbano.

- c) **La copertura** del padiglione in tutti gli ambiti dovrà essere realizzata con una tenda del tipo "pergotenda". La struttura modulare dovrà avere come copertura un telo mobile (non fisso) retraibile in PVC o materiali similari da concordare con l'Ufficio Arredo Urbano, secondo quanto previsto dalla Commissione Locale del Paesaggio.

L'azionamento del telo potrà essere manuale o motorizzato.

- d) **La pavimentazione interna:** negli ambiti **A, B** (esclusivamente in Corso Nizza), **C e D** potrà essere realizzata in materiale ligneo (tavolato). Nei restanti ambiti potrà essere realizzata in materiale ligneo al naturale oppure rivestito in materiale plastico, oppure con materiale ceramico o ancora con pannelli riscaldanti,

In presenza di eventuali pozzetti dovrà essere garantita l'ispezionabilità, mediante botole con l'iscrizione dell'erogatore del servizio al quale si riferisce.

Eventuali danni alle pavimentazioni pubbliche saranno ripristinati a cura dell'Amministrazione Comunale e addebitati al titolare dell'esercizio pubblico di somministrazione di alimenti e bevande.

I padiglioni dovranno essere provvisti agli ingressi di apposite rampe di accesso per i disabili (pendenza max. 15%) secondo la normativa vigente (Art. 8.2.1 D.M. 236/1989).

Le pedane o rampe di accesso devono essere posizionate internamente alla struttura, ad eccezione dei padiglioni posizionati a filo portico, per i quali la rampa di accesso potrà essere posizionata fino ad una profondità massima pari al filo interno portico del pilastro.

- e) **Sistema di oscuramento** potrà essere di due tipi: tenda scorrevole o avvolgibile a rullo i cui colori saranno da concordare con l'Ufficio Arredo Urbano.

- f) **L'illuminazione interna** sarà garantita da faretti ad incasso e da corpi illuminanti sospesi nella copertura o nella struttura.

12. Per le strutture chiuse di cui al presente titolo non è consentito (salvo situazioni limite da valutare caso per caso e comunque da motivare):

- realizzare superfetazioni dei padiglioni con pannelli di qualsiasi genere e materiale;
- installare fioriere, steccati, cannicciate e tamponamenti che non siano quelli previsti dal presente regolamento, realizzate per ogni ambito omogeneo;
- installare tendaggi anche all'interno, fissi o estensibili, e ombrelloni esterni al padiglione o quant'altro non previsto dal presente regolamento, realizzate per ogni ambito omogeneo;

- esporre merce nell'area esterna e intralciare la viabilità pedonale od occupare il suolo pubblico con segnaletiche, bacheche pubblicitarie (menù) o qualsiasi altro oggetto (sculture, totem, oggetti plastici, ecc.) per richiamare l'attenzione, che non siano esplicitamente autorizzati dall'Amministrazione Comunale.

Art. 20. Vincoli

1. In presenza di specifici vincoli di legge occorre il nulla osta preventivo degli enti interessati.
2. In presenza di vincoli di tutela monumentale è necessario ottenere, da parte del richiedente, il preventivo nulla osta della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le provincie di Alessandria, Asti e Cuneo.

Art. 21. Grafiche

1. Le grafiche sono autorizzate dall'Ufficio Arredo Urbano previa presentazione di relativo progetto grafico. In generale, la caratterizzazione dei padiglioni potrà essere arricchita dall'inserimento, tramite pellicole adesive o serigrafie, di grafiche specificamente studiate per ambiti omogenei (B, C, D).
2. Per quanto riguarda invece gli ambiti E e F viene lasciata maggiore libertà non esistendo specifici vincoli architettonici o paesaggistici, tuttavia è obbligatorio allegare al momento della presentazione del progetto esecutivo da parte degli esercenti, un progetto grafico per ogni singola installazione, che verrà valutata dall'Ufficio Arredo Urbano avendo sempre una visione complessiva ed univoca della zona urbanistica in cui i padiglioni vengono installati. Le serigrafie dovranno essere monocromatiche con effetto bianco satinato.
3. AMBITI D, E, F, B (escluso Corso Nizza)
Potrebbero contenere "*pattern*" geometrici, realizzati in bicromia, applicate sulle vetrare tramite serigrafia o pellicola adesiva, con effetto bianco satinato. Tali immagini devono avere un ingombro contenuto in una fascia che va dalla base della vetrata fino ad un'altezza massima di 1,00 m. Alla sommità dell'immagine potrà essere applicato un effetto dissolvenza.

Art. 22. Pubblicità su elementi componenti i padiglioni

1. Sugli elementi componenti i padiglioni ed all'interno dello stesso sono ammessi soltanto i mezzi pubblicitari aventi le caratteristiche proprie delle insegne d'esercizio, non luminosi né illuminati, previo l'ottenimento della necessaria autorizzazione.
2. Il logo ed il nome dell'esercizio potranno essere apposti sull'elemento orizzontale della struttura, posizionati ad un'altezza non inferiore a 2,50 m. con uno spessore non superiore a 0,50 m. Le insegne potranno essere luminose con le lettere scatolate retroilluminate a condizione che vengano rimosse le insegne pubblicitarie del locale esistenti (a bandiera e frontali) ed ogni altro elemento non conforme con il regolamento di arredo urbano, previa richiesta del titolo abilitativo previsto per legge. Qualora le insegne vengano posizionate successivamente alla presentazione della richiesta di installazione del padiglione, dovrà essere richiesta specifica autorizzazione.

Art. 23. Impianti tecnici

1. Qualora i padiglioni, di qualsiasi tipologia siano dotati di impianti (illuminazione, riscaldamento, diffusione acustica, ecc.), il titolare dell'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande dovrà detenere presso l'esercizio, allegate all'autorizzazione connessa al padiglione, le certificazioni previste da specifiche normative di riferimento, presentate agli uffici comunali entro 30 giorni dalla fine dei lavori.
2. Tali impianti dovranno essere opportunamente integrati e mascherati nel contesto architettonico del padiglione, con soluzioni che andranno valutate di volta in volta.

TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 24. Elementi di arredo urbano

1. La Giunta Comunale può approvare documenti relativi alle componenti degli elementi di arredo dei dehors/padiglioni, previa informazione delle Commissioni Consiliari competenti, al fine anche di adeguare il presente regolamento alle innovazioni tecnologiche ed alla immissione sul mercato di eventuali nuovi materiali e tecnologie.

Art. 25. Progetti integrati d'ambito

1. L'Amministrazione Comunale, sentite le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative, può predisporre progetti integrati d'ambito relativamente agli insediamenti commerciali contenenti anche indicazioni circa le strutture e gli arredi dei dehors.
2. La Giunta Comunale può approvare progetti integrati d'ambito predisposti dagli uffici comunali competenti in collaborazione con le associazioni di categoria e/o comitati commercianti.
3. Qualora i progetti di cui sopra siano approvati, i titolari degli esercizi commerciali coinvolti dovranno presentare formale istanza di rilascio di autorizzazioni dell'occupazione suolo pubblico ed attenersi a quanto indicato a partire dalla data di approvazione del progetto.

Art. 26. Pagamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (Canone) e della tassa sui rifiuti

1. L'occupazione di suolo pubblico comporta il pagamento del Canone o eventuali tributi equivalenti, calcolato in relazione alla superficie quantificata nell'autorizzazione così come indicato nel precedente art. 5 "*Caratteristiche e limiti per l'occupazione di suolo con dehors e padiglioni*". È tenuto al pagamento del Canone il titolare dell'atto di autorizzazione o il soggetto che ha inviato SCIA/comunicazione dell'occupazione nei casi previsti nel presente regolamento.
2. Le tariffe, le modalità e i termini di pagamento, le sanzioni relative all'applicazione del Canone sono riportate nel vigente Regolamento.
3. Ai fini dell'applicazione del Canone, i dehors e i padiglioni insistenti sul territorio comunale ricadranno, sulla base della divisione di cui all'articolo 4 del presente regolamento, nelle seguenti categorie individuate nell'allegato 2 "A" del citato regolamento:
 - a) Ambiti A, B /parte (esclusi Corso Giolitti e Corso Brunet su entrambi i lati, Piazzale della Libertà), C e D: **AREE DI 1^ CATEGORIA**;
sub a) i dehors insistenti sull'asse centrale, da Via Roma (P.za Torino esclusa, P.za Galimberti inclusa) a Corso Nizza fino a Piazza Europa compresa, avranno una maggiorazione della tariffa pari al 10%;
 - b) Ambiti B/parte (esclusivamente corso Giolitti e Corso Brunet su entrambi i lati, Piazzale della Libertà e Corso Nizza (a monte di Piazza Europa) fino a Corso Francia), E ed F/parte (solo per i nuclei frazionali di San Rocco Castagnaretta, Madonna dell'Olmo, Confreria, Borgo San Giuseppe e Madonna delle Grazie): **AREE DI 2^ CATEGORIA**;
sub b) i dehors insistenti nei nuclei frazionali siti fuori dall'altipiano (escluso quindi San Rocco Castagnaretta) avranno una riduzione della tariffa pari al 10%;
 - c) Area F/parte (altri nuclei frazionali.): **AREE DI 3^ CATEGORIA**.
4. Qualora un dehors o un padiglione occupi uno o più stalli di sosta, verrà contabilizzata l'intera occupazione degli stalli, anche se questi ultimi sono occupati parzialmente.
5. Nel caso in cui un esercizio sia posizionato al limitare di due zone ricadenti in aree di categoria differente, al fine dell'applicazione del Canone, si applica la categoria con tariffa maggiore.
6. A seguito di interventi di riqualificazione di specifiche aree queste, ai fini del "*Regolamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (Canone)*",

potranno essere riclassificate mediante specifica deliberazione di Giunta Comunale previa consultazione delle Commissioni Consiliari competenti. Detta riclassificazione entrerà in vigore a partire dall'anno successivo alla deliberazione di Giunta.

7. La superficie occupata è gravata dalla Tassa sui Rifiuti (TARI) o eventuali tributi equivalenti, così come regolamentata nel vigente regolamento comunale.
8. Il Servizio Tributi effettua le opportune verifiche della regolarità dei pagamenti dovuti dai titolari degli atti di autorizzazione e, in caso di mancato pagamento entro i termini stabiliti dal vigente "*Regolamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (Canone)*", notifica al titolare di apposito atto finalizzato alla riscossione, assegnando il termine di 60 giorni dall'avvenuta notifica per provvedere al versamento di quanto dovuto. Decorso infruttuosamente il termine di cui sopra, si procederà alla revoca dell'atto di autorizzazione da parte dell'organo che lo ha rilasciato.

Art. 27. Danni arrecati al suolo pubblico o a proprietà private dagli elementi del dehors/padiglioni

1. Qualsiasi danno arrecato ai cittadini, al suolo pubblico o a proprietà private dagli elementi esposti, deve essere risarcito dagli esercenti.
2. Per danni arrecati alla pavimentazione stradale, alle alberature e al patrimonio verde o altro di proprietà pubblica, i settori competenti provvederanno a calcolare il valore del danno subito e a richiedere al titolare dell'atto di autorizzazione o, in mancanza, all'occupante di fatto, anche abusivo, il risarcimento economico, oltre ad applicare le sanzioni previste dalle normative vigenti.

Art. 28. Manutenzione degli elementi dei dehors/padiglioni

1. Tutte le componenti degli elementi costitutivi dei dehors/padiglioni devono essere mantenute sempre in ordine, pulite e funzionali. Lo spazio pubblico autorizzato deve essere mantenuto in perfetto stato igienico-sanitario, di sicurezza, di decoro e non deve essere adibito ad uso improprio.
2. È fatto obbligo ai titolari di autorizzazioni di occupazione di suolo pubblico di mantenere i manufatti sempre in perfetta efficienza tecnico-estetica. In caso di inottemperanza, l'Amministrazione Comunale, previa verifica dell'inadempimento ed esperita specifica diffida, potrà procedere d'ufficio alla rimozione coatta di tutte le attrezzature deteriorate, con successivo conseguente addebito a carico dell'esercente delle spese relative e di quant'altro occorresse per l'ottenimento dell'area in piena e libera disponibilità. È fatta comunque salva e riservata ogni altra ragione per danni derivati o derivanti.
3. In caso di inutilizzo del dehors tutti gli elementi anzidetti dovranno essere tassativamente ritirati e custoditi in luogo privato non visibile dall'esterno, pena la revoca dell'autorizzazione. Eccezionalmente, in occasione di chiusura del locale per ferie e per un periodo massimo di 30 giorni, potranno rimanere (in perfetto ordine) gli elementi di delimitazione, l'eventuale pedana e le fioriere. Gli ombrelloni, tavoli e sedie dovranno essere tassativamente ritirati in luogo privato.

Art. 29. Sanzioni pecuniarie e accessorie

1. Fatte salve le specifiche disposizioni e sanzioni previste da norme di legge vigenti e da altri regolamenti comunali, alle violazioni delle norme di cui al presente regolamento, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 100,00 € ad un massimo di 500,00 € al giorno. Si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria del ripristino dello stato dei luoghi.
2. Qualora la violazione si protragga nel tempo, le sanzioni amministrative e pecuniarie previste dal presente articolo si applicano per ciascun giorno di calendario in caso di occupazione con dehors o padiglione.

3. Qualora lo stesso soggetto sia incorso in tre violazioni previste dal presente regolamento, in un periodo di 12 mesi decorrenti dalla contestazione o notificazione della prima violazione, all'ultima infrazione consegue la sanzione accessoria della sospensione della autorizzazione per 15 giorni.
4. **Sospensione:** fatte salve le specifiche sanzioni di cui ai commi precedenti, l'autorizzazione è sospesa quando si verifica una delle seguenti condizioni:
 - a) quando agli arredi autorizzati siano apportate modificazioni rispetto a quanto assentito;
 - b) quando gli impianti tecnologici non risultino conformi alla normativa vigente;
 - c) qualora la mancanza di manutenzione comporti nocimento al decoro e/o pericolo per le persone e/o le cose;
 - d) siano venute meno le condizioni igienico-sanitarie;
5. L'occupazione sospesa potrà riprendere solamente previa verifica da parte dell'ufficio della realizzazione di quanto intimato.
6. **Revoca:** fatte salve le specifiche sanzioni di cui ai commi precedenti, l'autorizzazione è revocata quando si verifica una delle seguenti condizioni.
 - a) qualora le attività svolte su suolo pubblico siano causa di disturbo alla quiete pubblica;
 - b) in caso di mancato pagamento del canone e/o tributo dovuto per l'occupazione di suolo pubblico;
 - c) in caso di inutilizzo dell'area adibita a dehors per un periodo superiore a 60 giorni consecutivi, fermo restando il periodo di godimento delle ferie, gravi malattie certificate o lavori di manutenzione o modifica di materiali interni;
 - d) in caso di utilizzo del dehors per scopi o attività diverse da quelli a cui è destinato;
 - e) in caso di revoca scritta degli assenti da parte di almeno una delle attività commerciali limitrofe o dai titolari di esercizi commerciali o di eventuali attrezzature commerciali (bacheche, vetrinette e tabelloni pubblicitari) la cui proiezione su suolo privato o suolo pubblico assoggettato ad uso pubblico è interessata dalla collocazione del dehors/padiglione, espressi ai sensi dei seguenti articoli:
 - Art. 5 "*Caratteristiche e limiti per l'occupazione di suolo con dehors e padiglioni*", co. 4;
 - Art. 18 "*Criteri generali di collocazione*", co. 4 "*AREA DEL CENTRO STORICO, CORSO NIZZA (B)*";
 - Art. 18 "*Criteri generali di collocazione*", co. 6 "*VIALI ALBERATI, PARCHI E GIARDINI (D)*".
7. Il provvedimento di sospensione o di revoca comporta la diffida ad eliminare le cause che hanno determinato le irregolarità accertate.
8. Nel caso in cui venga accertata l'occupazione di suolo pubblico con dehors/padiglione, senza la prescritta autorizzazione e/o in misura eccedente la superficie consentita e/o oltre i limiti temporali di efficacia, il dirigente competente emana atto di diffida, intimando al titolare dell'attività commerciale la rimozione delle strutture abusivamente installate, entro 7 giorni consecutivi dal ricevimento dell'atto stesso.
9. Qualora il gestore dell'esercizio, cui il dehors/padiglione è annesso, non provveda nei termini fissati al ripristino dello stato dei luoghi, le strutture saranno rimosse d'ufficio con spese a carico del titolare dell'attività di somministrazione. Il materiale rimosso verrà conservato dall'Amministrazione Comunale, con addebito delle spese sostenute per la rimozione e la custodia. Detto materiale sarà tenuto a disposizione per 60 giorni; scaduto tale termine si provvederà ad emettere provvedimento di confisca.
10. **Sospensione o revoca per motivi di pubblico interesse:** L'autorizzazione è sospesa ogniqualvolta nel luogo interessato debbano eseguirsi manifestazioni o lavori di pubblico interesse, manutenzioni delle proprietà comunali, interventi di enti erogatori di servizi. Il provvedimento di sospensione adottato dal S.U.A.P. è comunicato al destinatario, secondo l'art.7

l.241/1990, almeno 20 giorni prima della data in cui il suolo dovrà essere reso libero da tutte le strutture e gli arredi. In caso di lavori di pronto intervento che richiedono la rimozione urgente della struttura e degli arredi, la comunicazione al destinatario può avvenire con un preavviso minimo di 5 giorni. Qualora non fosse possibile la comunicazione in forma urgente, per comprovato motivi di tutela di incolumità pubblica, l'ente competente alle attività di pronto intervento è autorizzato a rimuovere immediatamente strutture e arredi. Le spese di rimozione e ricollocazione sono comunque a carico del titolare dell'autorizzazione. L'autorizzazione di occupazione del suolo pubblico può essere revocata per motivi di pubblico interesse specificamente motivati. Qualora il titolare dell'autorizzazione non provveda alla rimozione entro il termine assegnato, questa può essere effettuata d'ufficio con recupero delle spese nei confronti del soggetto che vi era tenuto. La sospensione e la revoca per motivi di pubblico interesse danno diritto al rimborso degli oneri versati, senza interessi, in proporzione al mancato godimento dell'occupazione, con esclusione di ogni altra somma a titolo di indennizzo o risarcimento.

11. **Oneri:** l'occupazione di suolo pubblico con arredi e dehors/padiglioni è soggetto al pagamento degli oneri previsti per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (Canone) secondo il relativo regolamento.

Art. 30. Attività

1. Il dehors/padiglione non deve essere adibito ad uso improprio. L'area occupata deve essere destinata all'attività di somministrazione di alimenti e bevande nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente.
2. Nei dehors e nei padiglioni è vietata l'installazione di apparecchi e congegni da divertimento quali, ad esempio, giochi elettronici, slot machine, giostrine, etc.

Art. 31. Orario

1. Le attività di somministrazione e/o consumo di alimenti e bevande svolte nei dehors e nei padiglioni collocati su suolo pubblico o privato soggetto ad uso pubblico rispettano l'orario di apertura e chiusura del pubblico esercizio.

Art. 32. Vigilanza

1. La Polizia Municipale e i componenti del Settore Ragioneria e Tributi per quanto di competenza vigilano sull'esatta applicazione delle disposizioni del presente regolamento.
2. Nel caso in cui l'operatore commerciale titolare dell'attività non ottemperi all'invito dell'organo di controllo del ripristino dello stato dei luoghi, l'organo di controllo stesso dovrà inviare comunicazione all'Ufficio che ha rilasciato il titolo autorizzativo ed al Settore Ragioneria e Tributi per l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 29 o di quelle specifiche previste dal Regolamento dei Tributi.
3. L'omessa rimozione delle strutture entro il termine previsto sarà causa ostativa al rilascio di una nuova autorizzazione o al rinnovo della stessa per l'anno successivo.

Art. 33. Abrogazione di norme


1. Il presente regolamento revoca in ogni sua parte le disposizioni relative alle occupazioni di suolo pubblico con dehors e/o padiglioni contenute in altre disposizioni locali con esso incompatibili.

Art. 34. Disposizioni finali e transitorie


1. I titolari di autorizzazioni all'occupazione di suolo pubblico con dehors o padiglioni già rilasciate alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono tenuti al pagamento del canone e della Tari sulla base delle previsioni regolamentari e dei parametri specifici ivi presenti.

2. Tutti i dehors e le occupazioni attualmente esistenti sul territorio comunale in forza di regolare titolo dovranno essere adeguate alle disposizioni contenute nel presente regolamento entro il 26 gennaio 2025.
3. Il mancato adeguamento nei termini comporterà la decadenza dell'autorizzazione, nonché l'applicazione delle relative sanzioni.
4. La musica di sottofondo diffusa da impianti elettroacustici all'interno dei dehors, nel rispetto dei limiti acustici previsti dalla normativa vigente e dai relativi regolamenti comunali disciplinanti la materia, è consentita, come da ordinanza sindacale n. 713/2016, fino alle ore 24:00 nei giorni feriali e fino alle ore 00:30 nei giorni di venerdì, sabato, domenica e nelle giornate prefestive e festive.
5. Dopo gli orari indicati al comma precedente, gli impianti elettroacustici di amplificazione sonora possono essere usati esclusivamente all'interno dei locali.
6. Le prescrizioni di cui sopra possono essere modificate con ordinanza sindacale.

ALLEGATO 1 – CARTOGRAFIA AMBITI URBANI OMOGENEI



ALLEGATO 2 – CARTOGRAFIA CATEGORIE CANONE







ALLEGATO 3 – SOSTEGNO OMBRELLONI CITTA' DI CUNEO

Città di Cuneo - Settore Lavori Pubblici

Dispositivo di ancoraggio per ombrelloni lungo via Roma, fornito in comodato d'uso ai titolari di autorizzazione/concessione di dehors.

Materiale: acciaio inox AISI 304 o superiore
(EN: X 5 CrNi 18-10 - 1.4301 o superiore)

Il corretto montaggio è a carico dell'esercente, compreso il dispositivo antiscivolo in caso di eventi meteorici.
Ogni modifica od uso differente da quanto previsto sono vietati.



ALLEGATO 4 - CARATTERISTICHE ARCHITETTONICHE DEI PADIGLIONI

